

Il trasporto di animali vivi

Cavalli trasportati dalla Spagna e dall'Est Europa, in particolare Lituania, Romania e Polonia su camion per 36-46 ore verso l'Italia, spesso senza riposo, senza cibo e acqua ed esposti a temperature che d'estate superano i 40° per essere destinati alla macellazione in Italia:

I controlli di polizia hanno costantemente rivelato la sofferenza e la crudeltà del commercio di cavalli vivi destinati al macello, dal momento che la normativa comunitaria che prevede che i cavalli viaggino in box singoli e possano riposare, nonché avere cibo e acqua sufficienti, viene regolarmente ignorata. Seguendo l'impegno del Piano quinquennale sul benessere animale, l'UE entro quest'anno proporrà nuove e più restringenti norme per ridurre i tempi di viaggio e le densità di carico degli animali vivi destinati al macello: "Ai nostri Ministri della Salute e delle Politiche Agricole chiediamo l'impegno a seguire questa linea, a contrastare le illegalità e a fermare questo crudele trasporto di animali vivi"

Il trasporto di carni refrigerate è in corso da più di 125 anni, eppure ancora milioni di cavalli, bovini, suini e pecore soffrono e muoiono ogni anno per essere trasportati su lunghe distanze, inutilmente, soltanto per essere macellati sul luogo d'arrivo e per un consumo di cui non vi è alcuna reale necessità.

Il trasporto su lunga distanza di animali vivi destinati alla macellazione è un grande business mondiale, malgrado gli evidenti e seri problemi di salute, di sicurezza e di qualità della carne che provoca. In qualsiasi momento del giorno ci sono più animali in viaggio, che persone.

I tassi di mortalità degli animali sono maggiori in presenza di temperatura e umidità elevate: gli scienziati affermano che questo tasso aumenta significativamente anche del 50% a seconda della durata del viaggio, circa il 70% dei decessi si verifica a bordo del camion e il restante durante la stabulazione. Secondo la FAO, il trasporto su lunghe distanze di animali d'allevamento è un facile veicolo di diffusione di malattie: il problema non è solo la diffusione geografica delle malattie, ma anche il fatto che lo stress subito dagli animali li rende più vulnerabili alle infezioni. Gli scienziati della Texas Tech University hanno scoperto che se gli animali vengono stipati su un camion, bastano soli 30-40 minuti perché i livelli di salmonella nelle feci balzino dal 18% al 46% e il numero di animali infetti all'arrivo al mattatoio passi dal 6% all'89%.

Ogni giorno migliaia di animali destinati all'allevamento e alla macellazione sono trasportati sulle strade d'Europa; l'Italia rappresenta un importante crocevia di questo commercio in quanto Paese importatore e di transito verso altri Paesi UE o Paesi terzi.

Le esigenze di globalizzazione dei mercati determinano maggiori necessità di trasferire animali vivi per motivi commerciali a notevoli distanze. In parallelo si è affermata l'importanza di garantire protezione agli animali durante il trasporto e quindi ogni Paese comunitario deve adottare i provvedimenti necessari per risparmiare o ridurre al minimo ogni sofferenza agli animali durante il trasporto. L'origine dei progressi nei controlli in tale settore è stato determinato da una serie di norme originate dalla "Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali" firmata a Parigi il 13 dicembre 1968 e ratificata in Italia nel maggio 1973. Oggi la materia è disciplinata dal Reg. CE 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 in vigore su tutto il territorio comunitario dal 5 gennaio 2007. Sono stabilite le seguenti condizioni generali per il trasporto per motivi commerciali di animali vertebrati vivi all'interno della Comunità :

- a) nessuno può trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili;
- b) devono essere intraprese tutte le azioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio ed assicurare i bisogni fondamentali degli animali;
- c) gli animali devono essere in condizioni fisiche idonee al viaggio previsto;
- d) i mezzi di trasporto e le strutture utilizzate per il carico e lo scarico degli animali devono essere progettate, costruite, mantenute ed utilizzate in modo da evitare lesioni e sofferenze ed assicurare l'incolumità degli animali;
- e) il personale che accudisce gli animali deve **essere formato** e deve svolgere la propria attività senza l'uso della violenza e senza utilizzare alcun metodo che possa causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;
- f) il trasporto è effettuato senza alcun indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali sono controllate ad intervalli regolari e registrate;
- g) agli animali è garantito una quantità orizzontale e verticale di spazio sufficiente in considerazione della taglia e della durata prevista per il viaggio;

h) acqua, alimenti e riposo, appropriati in quantità e qualità alla specie ed alla taglia, devono essere resi disponibili agli animali ad opportuni intervalli di tempo.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il regolamento si applica

- al trasporto di animali vertebrati vivi
- mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci
- negli scambi tra Stati membri
- nei trasporti nazionali
- nei trasporti provenienti o destinati a Paesi terzi

Il regolamento non si applica

- al trasporto che non sia in relazione ad attività economica (ad esempio al trasporto di animali da compagnia a seguito del proprietario, di cavalli per finalità non economiche, ecc.);
- al trasporto diretto verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario (con certificazione veterinaria di accompagnamento)

Condizioni generali (Articolo 3 - Reg. 1/2005)

Nessuno è autorizzato a trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili

Tale disposizione si ritiene pertanto violata quando il controllo evidenzia

- stato di malessere degli animali diagnosticato da un medico veterinario;
- trasporto di animali non idonei al viaggio
- utilizzo di veicoli non idonei per la specie trasportata o in stato di manutenzione scadente o con spazio d'impiantito (pavimento) e altezza insufficienti
- manualità che causano sofferenza o stati di agitazione

Si applicano **solo** le condizioni generali

- nei trasporti effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto per la transumanza
- nei trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda

IDONEITÀ DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO (All. I, capo I - Reg. 1/2005)

Animali non idonei al trasporto

“Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili”.

Non sono idonei al trasporto animali che presentano lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie in particolare se:

- non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
- presentano ferite aperte di natura grave o prolasso
- sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto (vedi Tab. 1);
- sono femmine che hanno partorito durante la settimana precedente
- sono mammiferi neonati con ombelico non completamente cicatrizzato (Il cordone ombelicale deve essere caduto o completamente secco. Nel vitello e nel puledro, la bibliografia scientifica riporta 10 giorni come tempo di cicatrizzazione del cordone ombelicale esterno)
- sono animali sotto effetto di sedativi, se non sotto controllo veterinario (l'animale sedato ha difficoltà di stare in stazione eretta con evidente prostrazione).

Tab 1 – Durata media della gravidanza nelle diverse specie

Specie	Giorni	90% del periodo di gestazione
vacca	284	255
bufala	315	283
pecora	150	135
capra	155	139
scrofa	113/118	101/106
cavalla	346	311

Casi particolari di divieto

Divieti per età e specie

Divieto di trasportare:

- Suini di meno di tre settimane
- Ovini di meno di una settimana
- Vitelli di meno di dieci giorni

Il trasporto delle categorie sopra indicate è possibile se avviene per distanze inferiori a 100 Km

Divieti per età e specie nei lunghi viaggi

Divieto di trasportare nei viaggi superiori alle otto ore:

- Suini di peso inferiore ai 10 kg;
- Vitelli di età inferiore ai 14 giorni;
- Equidi di età inferiore ai 4 mesi.

Possono essere trasportati se in stalli individuali con la madre:

- suini di età superiore a tre settimane e con peso inferiore a 10 kg;
- vitelli di età superiore a 10 giorni e inferiore a 14 giorni;
- equidi di età inferiore a quattro mesi con ombelico cicatrizzato;

I cavalli non domati non possono essere trasportati per lunghi viaggi (superiori a 8 ore).

Divieti per modalità di trasporto

Divieto di trasportare:

- animali nel cassone tra gli assi delle ruote del mezzo.

Il divieto vale anche se i cassoni sono attrezzati con ventole.

Disposizioni per animali malati o con lesioni

Possono essere trasportati animali:

- che presentano lesioni o malattie lievi solo se il loro trasporto non causa sofferenza addizionale; nei casi dubbi è necessario il parere favorevole documentato del veterinario;
- sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria; se la malattia o la lesione sono parte di un programma di ricerca autorizzata ai sensi del D.Lgs 116/92 (attuazione della direttiva 86/609 opportunamente documentata);
- se sottoposti a procedura veterinaria a scopo zootecnico (castrazione – decornazione), purché con ferite cicatrizzate (non idonei se la ferita è sanguinante o con crosta)

Gli animali che si ammalano o subiscono lesioni durante il viaggio vanno:

- sempre separati dagli altri e curati quanto prima; per la cura è necessario richiedere l'intervento di un veterinario
- se necessario sottoposti a macellazione d'urgenza o ad abbattimento sul posto

Gli animali che si ammalano o subiscono lesioni gravi durante il trasporto e non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto, devono essere storditi sul veicolo e sottoposti a macellazione d'urgenza o ad abbattimento sul posto

D'estate è opportuno controllare bene soprattutto i compartimenti dietro la motrice per la presenza di animali morti o sofferenti. Questa zona infatti è particolarmente soggetta a surriscaldamenti e soprattutto i suini soffrono particolarmente il caldo.

Per i trasporti di ovini e giovani suini è opportuno controllare in particolare se ci sono zampe incastrate tra i piani di carico e le pareti del camion

CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Requisiti dei mezzi di trasporto per tutti i viaggi

Tutti i mezzi di trasporto devono essere concepiti, costruiti, mantenuti, usati in modo tale da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità agli animali

I mezzi di trasporto indipendentemente dalla durata del viaggio devono:

- **proteggere gli animali** da intemperie, temperature estreme, variazioni climatiche avverse
- **proteggere gli animali** da intemperie, temperature estreme, variazioni climatiche avverse

Pulizia e disinfezione

- **essere puliti e disinfettati**

Il cartello con scritto “mezzo disinfettato” deve essere apposto solo sui veicoli vuoti

Rampe e piattaforme di sollevamento

Le rampe e le piattaforme di sollevamento devono essere :

- pulite e disinfettate
- munite di barriere di protezione (come pure i piani superiori);

- ben illuminate durante le operazioni di carico e scarico
- non essere scivolose

Le rampe non devono avere pendenza superiore

- al 36.4% rispetto all'orizzontale per trasporto di suini, vitelli, cavalli
- al 50% rispetto all'orizzontale per trasporto di ovini e bovini
- In ogni caso se l'inclinazione rispetto all'orizzontale è superiore al 17,6% il piano delle rampe deve essere munito di un sistema ad assi trasversali in modo da evitare lo scivolamento (All. I, capo III, punto 1.4a).

I mezzi di trasporto devono:

- **avere divisori resistenti** al peso degli animali:

Divisori

I divisori devono:

- essere sempre posizionati in caso di carico di animali tra loro incompatibili o per regolare gli spazi in funzione del numero degli animali
- avere un'altezza tale da evitare che possano essere scavalcati
- poter essere sistemati in diverse posizioni per adeguare le dimensioni del compartimento alle necessità
- essere sufficientemente rigidi da sostenere il peso, gli urti e il movimento degli animali
- divisori realizzati con tappeti di gomma non rigida, sospesi su catene o corde, non sono da considerarsi idonei
- Non devono lasciare spazi in cui gli animali rischiano di rimanere incastrati con le zampe o di infilare le stesse nei compartimenti adiacenti

Pavimento: deve avere pavimenti con superficie anti-sdrucchiolo

Lettiera

Deve essere sempre provvisti di lettiera (paglia o segatura o altro materiale idoneo) per

- suini di peso inferiore ai 10 kg;
- agnelli di peso inferiore ai 20 kg
- vitelli di meno di 6 mesi;
- puledri di meno di 4 mesi
- tutte le specie nei lunghi viaggi

Aerazione

- **assicurare aerazione in quantità e qualità appropriata in relazione alla specie**
- **non è obbligatoria la ventilazione forzata (ventole previste solo nei lunghi viaggi**
- **aperture sulle pareti laterali provviste di dispositivi che permettano di regolare il ricambio interno dell'aria**
- garantire in ciascun compartimento e in ciascun piano spazio sufficiente per la ventilazione adeguata sopra gli animali allorché si trovano in posizione eretta naturale

Illuminazione essere sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali

Aperture di ispezione

- devono garantire l'accesso, l'ispezione e la cura degli animali
- evitare la fuga o la caduta degli animali

Scala portatile

garantire l'accesso agli animali per l'ispezione e la cura e avere disponibile una scala portatile e allungabile per il controllo dei piani superiori

Mezzo di abbattimento

avere un mezzo di abbattimento a disposizione del guardiano o di persona che ne abbia conoscenza nell'utilizzo per viaggi **su nave (anche nel trasporto ro-ro), aereo e treno** di durata superiore a 3 ore

Carico merci

le merci caricate con gli animali devono essere posizionate in modo da non causare lesioni

Le merci eventualmente caricate con gli animali devono essere:

- fissate alle pareti del mezzo;
- non devono avere sporgenze o bordi taglienti
- non devono contenere materiali pericolosi per la salute degli animali

Contrassegno esterno al camion

I mezzi di trasporto devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi (es. con la scritta "TRASPORTO ANIMALI" o simboli adeguati).

Se gli animali sono trasportati in container/contenitori, al suddetto contrassegno deve essere aggiunta l'indicazione della parte alta del contenitore

Requisiti aggiuntivi dei mezzi di trasporto per viaggi superiori a 8 ore (All. I - Reg. 1/2005)

Tutti gli automezzi destinati al trasporto di equidi domestici e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, oltre ai requisiti generali, devono avere quelli di seguito riportati

Tetto

Il tetto di colore chiaro ed adeguatamente isolato

Lettiera

una lettiera appropriata che consenta un assorbimento adeguato delle deiezioni (**paglia, segatura o altro che deve coprire in modo uniforme il pavimento**).

Divisori

- Il mezzo di trasporto deve essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti, assicurando nel contempo libero accesso all'acqua per tutti gli animali. Devono poter essere sistemati in diverse posizioni per adeguare le dimensioni del compartimento alle necessità.
Nell'autotreno e nell'autoarticolato i divisori devono essere sempre posizionati anche se sono a bordo solo animali con le stesse caratteristiche (es. solo bovini maschi della stessa età, provenienti dallo stesso box di allevamento e costituenti la stessa partita
- Le dimensioni degli scomparti creati dalle transenne devono essere tali da garantire il massimo di sicurezza degli animali trasportati e la stabilità del veicolo, a tal fine è buona pratica dividere rispettivamente i piani dell'autotreno in due scomparti e l'autoarticolato in tre scomparti

Sistema di ventilazione

Il sistema di ventilazione deve essere progettato e mantenuto in modo che in qualsiasi momento del viaggio, con veicolo in sosta o in marcia, mantenga una forcella di temperatura tra 5°C e 30°C all'interno del mezzo, con tolleranza di +/- 5°C (**le ventole devono essere in numero utile e sufficiente a garantire un flusso minimo d'aria per capacità nominale di 60m³/h/KN di carico utile, anche se posizionate da un solo lato**) e deve essere in grado di funzionare con tutte le ventole in movimento per almeno 4 ore a motore spento

Sistema di controllo e di registrazione della temperatura

I mezzi di trasporto devono essere dotati di un sistema di controllo della temperatura, con sensori installati nelle parti del veicolo che rischiano di essere esposte alle condizioni climatiche peggiori e di un sistema in grado di registrare i dati rilevati. Le registrazioni devono essere rese disponibili a richiesta dell'Autorità competente

Sistema di allarme

Il sistema di allarme può essere **visivo e/o acustico** per allertare il conducente quando le temperature raggiungono il massimo ed il minimo consentito

Sistema di navigazione

tutti i veicoli nuovi **immatricolati** dal 1° gennaio 2007 e dal 1° gennaio 2009 tutti i veicoli devono essere dotati di un sistema di navigazione che consenta di verificare: giorno, ora e luogo di partenza, eventuali soste durante il viaggio, durata del viaggio, apertura e chiusura del portellone di carico

Sistema di abbeveraggio

I mezzi di trasporto ed i contenitori (qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usata per il trasporto di animali) via mare devono essere sempre dotati di una riserva d'acqua che renda possibile al guardiano la **fornitura immediata di acqua** ogni qualvolta sia necessario.

L'acqua deve essere presente nei serbatoi in ogni momento del viaggio ed in tutte le stagioni

I serbatoi devono:

- avere una capienza pari all' 1,5% del peso di carico massimo
- avere un sistema che permetta di controllare il livello dell'acqua

- essere progettati in modo da poter essere svuotati e puliti
- essere collegati ad abbeveratoi funzionanti siti nei compartimenti
- gli abbeveratoi devono essere in numero sufficiente in relazione al numero dei capi trasportati ed adeguatamente progettati e posizionati in base alla specie e all'età
- L'acqua deve sempre essere accessibile per i suini durante tutto il lungo viaggio

Alimentazione

Il mezzo di trasporto:

- deve recare una quantità sufficiente di alimenti appropriati per le necessità alimentari degli animali;
- deve essere dotato di attrezzatura per la distribuzione di alimenti

Attrezzatura per l'alimentazione

L'attrezzatura deve essere progettata in modo da poter essere, ove necessario, fissata al veicolo per evitarne il capovolgimento e deve essere sistemata separatamente dagli animali con veicolo in movimento.

DENSITÀ DI CARICO E PRATICHE DI TRASPORTO

Il trasporto stradale è da considerare conforme se:

- gli spazi messi a disposizione per ogni animale non devono essere inferiori alle superfici indicate nell'allegato I capo VII del Regolamento 1/2005;
- si garantisce in ciascun compartimento e in ciascun piano spazio sufficiente per il movimento naturale Spazi minimi per il trasporto stradale

Spazi minimi per il trasporto stradale

BOVINI		
Categoria	Peso	Superficie in m² per animale
Vitelli d'allevamento:	50 Kg	0,30 - 0,40
Vitelli medi:	110 Kg	0,40 - 0,70
Vitelli pesanti:	200 Kg	0,70-0,95
Bovini medi:	325 Kg	0,95 – 1,30
Bovini di grandi dimensioni:	550 Kg	1,30 – 1,60
Bovini grandissime dimensioni:	>700 Kg	> 1,60

Gli spazi possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto

La densità di carico è eccessiva se compromette la possibilità di coricarsi ed il movimento naturale degli animali e/o impedisce il regolare accesso al dispositivo di abbeveraggio e/o ostacola la possibilità della verifica dello stato fisico di tutti gli animali

OVINI E CAPRINI		
Categoria	Peso	Superficie in m² per animale
Agnelli di peso	> 26 kg < 55 kg	0,20 – 0,30
Ovini tosati	< 55 kg	0,20 – 0,30
Ovini tosati	> 55 kg	> 0,30
Ovini non tosati	< 55 kg	0,30 – 0,40

Ovini non tosati	> 55 kg	> 0,40
Pecore in gestazione avanzata	< 55 kg	0,40 – 0,50
Pecore in gestazione avanzata	> 55 kg	> 0,50
Capre	< 35 kg	0,20 – 0,30
Capre	35–55 kg	0,30 – 0,40
Capre	> 55 kg	0,40 – 0,75
Capre in gestazione avanzata	< 55 kg	0,40 – 0,50
Capre in gestazione avanzata	> 55 kg	> 0,50

Gli spazi indicati possono variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio. Ad esempio per piccoli agnelli può essere prevista una superficie inferiore a 0,2 m² per animale

EQUIDI DOMESTICI		
Categoria	Spazio (m)	Superficie in m² per animale
Cavalli adulti	0,7 x 2,5	1,75
Cavalli giovani (6-24 mesi) durata viaggi non superiore a 48 ore	0,6 x 2,0	1,20
Cavalli giovani (6-24 mesi) durata viaggi superiore a 48 ore	1,2 x 2,0	2,40
Pony (altezza inferiore a 144 cm)	0,6 x 1,8	1,00
Puledri (0-6 mesi)	1,0 x 1,4	1,40

Nota: durante i lunghi viaggi i puledri e i cavalli giovani devono potersi coricare. Le superfici indicate possono variare del 10% al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20% al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

SUINI
Tutti i suini devono potersi coricare e restare naturalmente in posizione eretta Per soddisfare questi requisiti minimi, durante il trasporto la densità di carico dei suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere superiore a 235 kg/m². Per la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini, può essere necessario aumentare gli spazi minimi richiesti. Essa può essere aumentata fino al 20% anche in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio

POLLAME	
Categoria	Superficie in m² per animale
Pulcini di un giorno	21-25 cm ² per pulcino
Volatini di peso inferiore a 1,6 kg	180-200 cm ² /kg

Volatini di peso compreso fra 1,6 kg e 3 kg	160 cm ² /kg
Volatini di peso compreso fra 3 kg e 5 kg	115 cm ² /kg
Volatini di peso superiore di 5 kg	105 cm ² /kg

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei volatili, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

Pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale e nazionale

- Nel trasporto internazionale i pesi massimi autorizzati dal D.M. 12 settembre 2003 - “Recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Consiglio, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale: **40 tonnellate su strada a pieno carico.**
- Nel trasporto nazionale i pesi massimi autorizzati dal D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 - articoli 62 e 167 - “Nuovo codice della strada” sono: **44 tonnellate su strada a pieno carico.**

Pratiche di trasporto

Le norme relative alle pratiche di trasporto si applicano a tutti i trasporti indipendentemente dalla durata.

Separazione degli animali con divisori

Gli animali devono essere sempre separati se:

- di specie diverse;
- reciprocamente ostili con corna e senza corna;
- verri adulti e stalloni adulti da riproduzione
- maschi sessualmente maturi e femmine
- di taglia ed età significativamente diverse (ad eccezione delle femmine con progenie non autosufficiente);
- animali legati e animali slegati

Se si trasportano animali per i quali il regolamento impone la loro separazione non è corretto legare gli animali, in alternativa alla separazione con tramezzo

Bovini, ovini, caprini, suini e equini

Sono da considerare maschi sessualmente maturi:

- bovini di età superiore ai 11 mesi
- ovini di età superiore ai 8 mesi caprini di età superiore ai 7 mesi
- suini di età superiore ai 6 mesi
- equini di età superiore ai 12 mesi

Le femmine in lattazione di bovini, ovini e caprini devono essere munte ad intervalli non superiori a 12 ore, se non accompagnate dalla loro progenie

Equidi

- Divieto di trasporto **su veicoli a più livelli** a meno che gli animali non siano caricati al livello inferiore senza che vi siano altri animali ai livelli superiori
- L'altezza minima del compartimento deve essere più alta di almeno 75 cm dell'altezza al garrese dell'animale più alto
- Obbligo di avere la cavezza se di età superiore agli **8 mesi** fatta eccezione per i **cavalli non domati** (Equidi che non possono essere legati o essere condotti per una cavezza, senza causare loro eccitamento, dolore o sofferenze evitabili)

Utilizzare cavezze a corda piatta per evitare lesioni

Gli equidi devono viaggiare in stalli individuali:

- se il veicolo è trasportato su nave tragh ro-ro

- nei lunghi viaggi (superiori alle 8 ore)

Eccezione ai due punti precedenti se si tratta di cavalla con puledro: ogni cavalla insieme al suo puledro deve essere separata dagli altri equidi

Gli equidi non domati* non possono mai essere trasportati in gruppi di più di 4 capi e non possono essere trasportati per lunghi viaggi (All.1, capo VI).

Anche se trasportato in stalli individuali ogni equide deve avere accesso ad un abbeveratoio collegato con il serbatoio dell'acqua.

Trattamento degli animali

È sempre vietato trattare gli animali in modo da causare dolore o sofferenze inutili.

È vietato

- percuotere o dare calci
- comprimere parti sensibili del corpo
- sospendere con mezzi meccanici
- sollevare o trascinare per parti del corpo
- usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze
- ostruire volutamente il passaggio ad un animale spinto
- mettere la museruola ai vitelli
- legare per corna, palchi e anelli nasali
- legare le zampe assieme

Altre disposizioni

Se gli animali devono essere legati le corde usate devono essere

- a) robuste per non spezzarsi
- b) lunghe sufficientemente da consentire agli animali di poter coricarsi, bere e mangiare, facili da slegare
- c) non creare pericoli di strangolamenti o lesioni

È generalmente vietato usare strumenti che trasmettono **scariche elettriche**

Possibile l'utilizzo per suini e bovini adulti che rifiutano di spostarsi e solo se hanno davanti spazio per muoversi

Le scariche elettriche devono:

- durare meno di 1 secondo
- essere trasmesse ad intervalli adeguati
- essere applicate sui muscoli dei quarti posteriori
- non vanno ripetute se l'animale non reagisce

Le scariche elettriche non devono mai essere applicate su animali gravemente malati o feriti

TEMPI MASSIMI DI TRASPORTO, PERIODI DI RIPOSO, PAUSE PER ABBEVERAGGIO E ALIMENTAZIONE

La pianificazione del viaggio deve sempre considerare anche gli obblighi imposti dal Reg. (CE) 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Veicoli adibiti a trasporto inferiore alle 8 ore (12 ore su tratte nazionali)

Bovini, suini, ovini, caprini, equidi

Partenza » 8 ore di trasporto (12 ore su tratte nazionali con veicolo dotato di sistema di ventilazione e abbeveraggio) » Arrivo

Se gli animali sono trasportati con un mezzo che non soddisfa i requisiti per viaggi lunghi il luogo di destinazione deve essere raggiunto entro 8 ore. Non è permesso effettuare: 8 ore di trasporto – 24 ore riposo – altre ore di trasporto

Veicoli omologati per percorrenze superiori alle 8 ore

Animali non svezzati

Partenza » *9 ore di trasporto* **pausa di 1 ora** (Durante la pausa di un ora gli animali sono abbeverati e, se necessario, alimentati) *Altre 9 ore di trasporto*
» **Arrivo** (si intende la sede di destinazione o il posto di controllo)

Vitelli di età inferiore a 2 mesi, puledri di età inferiore a 6 mesi, capretti e agnelli di età inferiore a 50 giorni (periodi indicativi minimi).

Suini

Partenza » 24 ore di trasporto » Arrivo (si intende la sede di destinazione o il posto di controllo)

Bovini, ovini, caprini

Partenza » *14 ore di trasporto* **pausa di 1 ora** (Durante la pausa di un ora gli animali sono abbeverati e, se necessario, alimentati) *Altre 14 ore di trasporto*
» **Arrivo** (si intende la sede di destinazione o il posto di controllo)

Equidi

Partenza » 24 ore di trasporto » Arrivo (si intende la sede di destinazione o il posto di controllo) con una sosta ogni 8 ore per abbeverare gli animali

Pollame, uccelli domestici, conigli domestici

Partenza » 24 ore di trasporto » Arrivo (si intende la sede di destinazione o il posto di controllo)

Il tempo impiegato per caricare e scaricare gli animali deve essere considerato per stabilire la durata presunta del viaggio

Nell'interesse degli animali il periodo di viaggio può essere prolungato di 2 ore tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione (all. I - capo V - punto 1.8). Tale previsione è da intendersi come eccezione nella durata di un viaggio che per cause contingenti supera le ore di pianificazione massime previste

Dopo aver effettuato il viaggio con la durata massima sopra precisata, se non è stata raggiunta la destinazione finale, gli animali devono essere scaricati, alimentati, abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno 24 ore in un posto di controllo

- Dopo la sosta è permesso riprendere il trasporto con i tempi suindicati
- Dopo la sosta in un posto di controllo il veterinario deve confermare nel giornale di viaggio che gli animali sono idonei a continuare il viaggio

MISURE DI EMERGENZA

(Art. 23 Regolamento 1/2005)

In caso di violazioni l'Autorità competente dispone misure di emergenza volte a ripristinare in maniera sollecita le condizioni di benessere degli animali. Tali misure devono essere proporzionate alle violazioni e i costi sono a carico del soggetto che le ha commesse

Tali azioni possono comprendere

- a) il cambiamento del conducente o del guardiano
- b) la riparazione temporanea del mezzo di trasporto in modo da evitare lesioni immediate agli animali
- c) il trasferimento della partita o di parte di essa su un altro mezzo di trasporto;
- d) la restituzione degli animali al punto di partenza per la via più diretta, o l'autorizzazione a far proseguire gli animali verso il luogo di destinazione per la via più diretta, se questo corrisponde maggiormente al benessere degli animali
- e) lo scaricamento degli animali e la loro adeguata sistemazione e cura fino a quando il problema è risolto

Qualora non vi siano altri mezzi per salvaguardare il benessere degli animali, questi sono abbattuti in modo umano o sono sottoposti a eutanasia. Se necessario, le autorità competenti forniscono assistenza al trasportatore per agevolare la realizzazione delle azioni d'emergenza necessarie

DOCUMENTI PREVISTI DAL REG. 1/2005 CE E DALL'ACCORDO STATO-REGIONI

Ai sensi del **Regolamento 1/2005** e in base alle disposizioni dell'**Accordo Stato-Regioni** del 20 marzo 2008 - G.U. n. 118 del 21/5/2008, i conducenti devono mettere a disposizione delle autorità di controllo i seguenti documenti:

Per trasporto in conto proprio

- **con distanze inferiori a km. 65** nell'espletamento di un trasporto in relazione ad una attività economica
- **in transumanza** (effettuati da allevatori con i propri mezzi – non vi è limite di percorrenza chilometrica);
- **con distanze inferiori 50 km effettuati da allevatori:** con propri mezzi, dei propri animali, per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda)

DOCUMENTI PREVISTI :

auto-dichiarazione che attesti la registrazione ai sensi reg.(CE) 852/04 come “produttore primario e di trasportare i propri animali con mezzi propri”, con identificazione veicoli utilizzati e la vidimazione da parte del servizio Veterinario ASL competente. (Accordo Stato-Regioni)

Trasporti in conto proprio di cavalli per finalità non economiche

trasporto effettuato dal proprietario (inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo familiare) del/i proprio/i equide/i, con un veicolo di sua proprietà, per finalità non commerciali (es: trasferimento di animali tra maneggi, movimento per attività culturali, ludiche, sportive...). (Accordo Stato-Regioni)

DOCUMENTI PREVISTI :

auto-dichiarazione che attesti la registrazione come “trasportatore per conto proprio, dei propri animali con finalità non in relazione ad attività economica”, con identificazione dei veicoli utilizzati e la vidimazione da parte del servizio Veterinario ASL competente. (Accordo Stato-Regioni)

Nei trasporti inferiori alle 8 ore (12 ore su tratte nazionali con veicoli dotati di attrezzature per la ventilazione e l'abbeveraggio)

- tutti i trasporti conto terzi

- tutti i trasporti, anche conto proprio, superiori ai 65 km (eccetto transumanza), fino a 8 ore o alle 12 ore qualora il viaggio si svolge interamente sul territorio nazionale.

DOCUMENTI PREVISTI

- Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore: **MODELLO TIPO 1** (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)
- **CHECK LIST** relativa al veicolo: (Allegato B dell'Accordo Stato-Regioni)
- **DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO** (**Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96*) che specifichi: a) origine e proprietà degli animali; b) luogo di partenza; c) data e **ora** di partenza, d) luogo di destinazione, e) **durata del viaggio** (art. 4, punto 1)
- **CERTIFICATO DI IDONEITÀ** dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame

Nei lunghi viaggi (superiori alle 8 ore o alle 12 ore nei trasporti nazionali) per equidi domestici, bovini, suini, ovini e caprini

DOCUMENTI PREVISTI

- L'autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore: **MODELLO TIPO 2** (All. III, Capo II, Reg. 1/2005)
- **CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE** del veicolo: (Modello All. III, Capo IV, Reg. 1/2005)
- **CHECK LIST** relativa al veicolo: (Allegato B dell'Accordo Stato-Regioni)
- **REGISTRAZIONE datata delle temperature** negli scomparti di trasporto degli animali nei veicoli (All. I, capo VI, punto 3.3 Reg. 1/2005)
- **FOGLIO DI STAMPA** del cronotachigrafo (per i veicoli con portata massima superiore a 35 q.)
- **CERTIFICATO DI IDONEITÀ** dei conducenti. (art. 6, punto 5; Modello All. III, Capo III, Reg. 1/2005)
- **REGISTRAZIONE** realizzata con il **sistema di navigazione satellitare** (art. 6, punto 9, Reg. 1/2005)
- **GIORNALE DI VIAGGIO** - solo nei trasporti internazionali (Modello All. II, Reg. 1/2005)
- **MODELLO 4: nel trasporto nazionale** (D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96)

È previsto un modello semplificato del giornale di viaggio, attualmente non disponibile, per chi utilizza il sistema di navigazione satellitare.

Nei viaggi superiori alle 8 ore o alle 12 ore nei trasporti nazionali per tutte le specie animali diverse da equidi domestici, bovini, suini, ovini e caprini

DOCUMENTI PREVISTI:

- Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore: **MODELLO TIPO 2**
- **CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE** del veicolo: Modello All. III, Capo IV, Reg. 1/2005
- **CERTIFICATO DI IDONEITÀ DEI CONDUCENTI**. solo per il trasporto del **POLLAME** (art. 6, punto 5, Modello All. III, Capo III, Reg. 1/2005)

Nessuna partita di animali è fermata durante il trasporto a meno che ciò sia strettamente necessario per il benessere degli animali o per motivi di sicurezza pubblica. Se è trattenuta per più di 2 ore, l'autorità competente assicura che siano prese disposizioni appropriate per la cura degli animali e, ove necessario per nutrirli, abbeverarli, scaricarli e sistemarli (art. 22, punto 2).

Gestione del giornale di viaggio

Il modello del giornale di viaggio è riportato nell'Allegato II del Reg. 1/2005. Al momento dei controlli effettuati su strada, nei posti di controllo, a destino e ai PIF dell'UE verificare che:

- il giornale di viaggio deve essere completo delle 5 sezioni, tutte le pagine devono essere rilegate fra di loro (in alternativa: sezioni 1 - 2 - 3 - 5 su foglio unico e sezione 4 allegata, oppure è consentito l'uso di sistemi che garantiscono l'integrità del GDV), e riportare la firma e il timbro di chi ha pianificato il viaggio su ogni pagina

Sezione 1 – Pianificazione del trasporto

La **sezione 1** deve essere compilata in ogni sua parte

deve riportare un numero di serie che lo identifichi;

- nei riquadri 1.2 e 1.3 deve essere riportato nome, cognome e telefono del responsabile della gestione del viaggio in generale e delle emergenze in particolare
- nel riquadro 5.3 si devono riportare le indicazioni precise del/i certificato/i sanitario/i di accompagnamento degli animali
- nel riquadro 5.5 si deve riportare lo spazio previsto per la singola partita, che si identifica con il certificato sanitario: quindi se ci sono due partite ci devono essere indicati gli specifici spazi previsti. Non è corretto riportare un dato generico corrispondente alla superficie utile totale di carico;
- nella colonna 6.1 devono essere indicati i previsti posti di controllo, di trasferimento (cambio camion) o uscita (dal territorio comunitario per le esportazioni).

Sezione 2 – Luogo di partenza

La **sezione 2** deve essere compilata in ogni sua parte e deve riportare il timbro del veterinario e la firma del veterinario in caso di controlli addizionali. Richiedere al veterinario di partenza di riportare a fianco del timbro l'indirizzo completo dell'autorità competente a cui inviare la copia del giornale di viaggio entro un mese dalla fine del viaggio (All. II, sez. 2, punto 9)

- Il timbro NON è previsto se il veicolo è dotato di sistema satellitare di tracciabilità
- Nel riquadro 3 (tempo effettivo di viaggio da controllare) deve essere riportata data e ora del caricamento del primo animale: quindi l'ora riportata deve essere antecedente all'effettivo orario di guida/movimento veicolo documentato dal cronotachigrafo o dal sistema di navigazione satellitare

Sezione 3 – Luogo di destinazione

La **sezione 3**, deve essere compilata a destinazione dal "detentore di destinazione" o dal veterinario ufficiale

Sezione 4 – Dichiarazione del trasportatore

La **sezione 4** compilata durante il viaggio deve indicare

- l'itinerario effettivamente percorso
- le soste previste dal regolamento 1/2005 per il riposo e la somministrazione di acqua e alimenti
- la sosta di 24 ore nei posti di controllo confermata dal veterinario
- le soste per gli atti ispettivi effettuati dal conducente/ guardiano, intesi a verificare le condizioni degli animali (è opportuno che corrispondano alle interruzioni di guida previste dal Reg. 561/06);
- i cambiamenti apportati rispetto ai "punti di riposo, trasferimento e uscita dalla UE" indicati nella sezione 1.

Sezione 5 – Relazione sulle anomalie

La **sezione 5** deve essere compilata se il detentore nel luogo di partenza e/o il detentore nel luogo di destinazione hanno rilevato irregolarità rispetto alle disposizioni del Regolamento. Essi informano quanto prima l'autorità competente inviando la copia della sezione 5 insieme alla copia della sezione 1.